

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 103

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<il Direttore della struttura territoriale forestale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2008, irrogate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC".